



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 27 luglio 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Emanuele MIO	Primo Referendario - relatore
Germano MARCELLI	Referendario

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Teolo (PD), acquisita, mediante l'applicativo "Centrale Pareri", al prot. Cdc n. 3595 del 22 luglio 2026;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 23/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Emanuele Mio.

FATTO

Con nota del 22 luglio 2026, il Sindaco *pro tempore* del Comune di Teolo, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, ha sottoposto alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali del Veneto, una domanda di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'istanza concerne la corretta gestione contabile delle entrate derivanti da rapporti contrattuali, locatizi, concessori o convenzionali aventi ad oggetto l'utilizzo di beni appartenenti al patrimonio disponibile comunale per l'installazione di impianti e infrastrutture di comunicazione elettronica.

Il Comune rappresenta che la questione trae origine dalla necessità di individuare il corretto criterio contabile da applicare nei casi in cui un rapporto contrattuale ancora formalmente vigente preveda un canone superiore rispetto agli importi che, in base alla normativa speciale di settore, possono essere richiesti agli operatori di comunicazione elettronica.

A fondamento del quesito l'Ente richiama la sentenza n. 5504/2026 della Corte di Cassazione, Sezione III civile, la quale ha affermato che, nel testo originario dell'art. 93 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, il divieto di porre a carico degli operatori oneri o canoni non stabiliti per legge riguardava esclusivamente gli oneri imposti unilateralmente dalla pubblica amministrazione, senza escludere la possibilità di pattuire contrattualmente canoni per l'utilizzo dei beni pubblici. La medesima pronuncia ha inoltre evidenziato che l'art. 8-bis, co. 1, lett. c), del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha successivamente ampliato tale divieto, estendendolo anche agli oneri richiesti a qualsiasi titolo e, quindi, anche ai canoni derivanti da rapporti di natura privatistica relativi a beni del patrimonio disponibile degli enti locali.

Tanto considerato, l'Ente formula il seguente quesito: *“Se, in presenza di rapporti contrattuali, locatizi, concessori o convenzionali ancora formalmente vigenti, aventi ad oggetto l'utilizzo di beni comunali disponibili per l'installazione di impianti o infrastrutture di comunicazione elettronica, l'ente locale debba, ai fini della corretta gestione contabile dell'entrata, continuare ad assumere a riferimento il canone pattizio indicato nel contratto, ovvero debba adeguare la previsione, l'accertamento, la riscossione e la conservazione a residuo dell'entrata al solo importo legalmente esigibile secondo la disciplina vigente, qualora il canone contrattuale risulti superiore agli oneri risultanti dalla sopracitata sentenza”*.

Il Comune precisa che la richiesta non riguarda uno specifico contratto, non è

diretta a ottenere valutazioni sulla legittimità di singoli atti amministrativi, né investe profili di responsabilità o di danno erariale, ma mira esclusivamente a conseguire indicazioni di carattere generale sui criteri di corretta contabilizzazione delle entrate in situazioni analoghe.

L'Ente evidenzia, inoltre, che la questione incide direttamente su aspetti tipici della contabilità pubblica, quali la corretta previsione e l'accertamento delle entrate, la riscossione, la gestione dei residui attivi, la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la veridicità e attendibilità del bilancio, nonché la salvaguardia degli equilibri finanziari e la sana gestione patrimoniale dell'ente.

A corredo dell'istanza è stata allegata la richiamata sentenza n. 5504 dell'11 marzo 2026 della Corte di Cassazione, Sezione III civile.

DIRITTO

Preliminarmente all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

Nel caso di specie, la richiesta di parere all'esame, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, deve ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Teolo (PD). L'istanza, infatti, è stata avanzata da uno degli enti territoriali tassativamente legittimati ad accedere alla funzione consultiva della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7, co. 8, l. n. 131/2003 e risulta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno (art. 50, co. 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Tuel).

Detta richiesta deve, invece, ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché la questione sottoposta all'esame di questa Corte (se *"l'Ente debba continuare ad assumere a riferimento il canone pattizio indicato nel contratto di locazione ancora formalmente vigente, oppure debba adeguare le poste contabili secondo la sopra citata sentenza"*) non riguarda, all'evidenza, questioni o dubbi contabili relativi all'accertamento, alla riscossione e alla conservazione a residuo delle entrate del canone pattizio, ma riguarda, sostanzialmente, la determinazione del *quantum* dello stesso alla luce della sentenza della Suprema Corte, Sezione III civile, n. 5504 del 11 marzo 2026.

Detta valutazione, oltre a non essere finalizzata a fornire indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica,

sarebbe, in ogni caso, preclusa a questo Collegio perché, da un lato, comporterebbe l'inammissibile esame del caso concreto e, dall'altro, creerebbe una potenziale interferenza, altrettanto inammissibile, tra funzioni della Corte dei conti e quelle di altro plesso magistratuale, essendo volta ad ottenere indicazioni in merito alla legittimità dell'attività gestionale svolta dall'Ente.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara inammissibile la richiesta di parere del Comune di Teolo nei termini sopra esposti.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Funzionario preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Teolo (PD)) e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 27 luglio 2026.

Il Relatore

Emanuele MIO

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 luglio 2026.

Il Funzionario f.f. preposto al Servizio di supporto

Alessandra TORRESAN

f.to digitalmente